



REGIONE DEL VENETO

**Direzione Regionale Lavoro**

**Interventi a favore dei lavoratori parasubordinati  
rimasti privi di occupazione nel 2009**

**Direttiva per la presentazione della domanda di ammissione e la realizzazione degli interventi**

## **Indice**

<b>Introduzione</b>	3
1. Riferimenti legislativi e normativi	3
2. Oggetto della direttiva	3
3. Dotazione finanziaria dell'intervento a favore dei lavoratori parasubordinati disoccupati	4
<b>CAPITOLO 1 Finalità e accesso agli interventi</b>	5
1.1. Finalità generali	5
1.2. Contenuti dell'intervento	5
1.3. Requisiti dei destinatari dell'intervento	5
1.4. Modalità e termini di presentazione della domanda	6
1.5. Istruttoria e valutazione delle richieste di adesione all'intervento	6
1.6 Tempi ed esiti dell'istruttoria	7
<b>CAPITOLO 2 Gli interventi di politica attiva</b>	9
2.1 Accesso ai servizi di politica attiva del lavoro e conferma dell'intervento da parte del beneficiario	9
2.2 Durata e ammontare dell'intervento	10
2.3. Standard di costo	10
2.4 La generazione dell'offerta dei servizi per gli interventi rivolti ai beneficiari di CIG in deroga	11
2.5. I percorsi di formazione	12
<b>CAPITOLO 3 Disposizioni finali e sistema incentivante</b>	13
3.1 Sistema incentivante	13
3.2 Sospensioni, Rinunce, abbandoni	13
3.3. Verifiche	14
3.4 Obblighi e doveri dei soggetti accreditati	14
3.4.1 Conservazione della comunicazione e inserimento dati nel sistema informativo Portale Servizi Lavoro	15
3.4.2 Verifiche in loco	15
3.4.3 Omissioni e sanzioni	15
3.5. Riferimenti e recapiti	15
3.6. Responsabile del procedimento	16
3.7. Tutela della privacy	16
Informativa per il trattamento dei dati personali	16

---

## INTRODUZIONE

---

### **1 Riferimenti legislativi e normativi**

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”
- Delibera Giunta Regionale n.1445 del 19/05/2009 “Art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3: istituzione dell’elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro”;
- Accordo Quadro Regione del Veneto del 05 febbraio 2009 “Misure anticrisi anno 2009” sottoscritto presso la sede della Giunta Regionale della Regione Veneto dall’Assessore alle politiche dell’Istruzione e della Formazione e del Lavoro, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dai rappresentati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1566 del 26 maggio 2009 “Politiche attive per il contrasto alla crisi occupazionale”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 113 del 21 gennaio 2005 “L.R. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell’istruttoria in caso di successione nell’accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”;
- Il Decreto dirigenziale regionale n. 4332 del 6 ottobre 2009 “DGR n. 1445 del 19.05.2009. Approvazione dell’avviso pubblico e del modulo per la domanda di accreditamento e iscrizione all’elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Veneto e modulo per la comunicazione delle variazioni”;
- DGR n.860 del 3 aprile 2007 “Art. 1 quinquies del DL 249/04 convertito con L. 291/04 e successive integrazioni: primi indirizzi applicativi in tema di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità e sussidi collegati allo stato di disoccupazione”
- Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali del 20.10.2009 relativo alle modalità di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1156, lettera d) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per l’attuazione di programmi di riqualificazione professionale e al reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto

### **2 Oggetto della direttiva**

La presente direttiva ha per oggetto le procedure e le modalità per la presentazione della domanda e l’individuazione dei lavoratori parasubordinati beneficiari dell’intervento, nonché le modalità di erogazione della misura di sostegno al reddito e la gestione delle attività di politica attiva. Il sostegno al reddito e la politica attiva sono strettamente collegati e sono rispettivamente erogati dall’INPS e da un soggetto accreditato ai servizi al lavoro scelto direttamente dal lavoratore parasubordinato beneficiario dell’intervento.

### **3 Dotazione finanziaria dell'intervento a favore dei lavoratori parasubordinati disoccupati**

La dotazione finanziaria del presente intervento è complessivamente di euro 3.998.988,00, derivanti per euro 1.800.000,00 dal Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione già impegnate con DGR n. 4213 del 29.12.2009 e per euro 2.198.988,00 dalle risorse assegnate alla Regione Veneto dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il DM 3 dicembre 2008. A tali risorse potranno essere aggiunti altri 3 milioni di euro provenienti dall'azione di sistema Welfare to work come prevede la DGR 4213/2009 la scheda esecutiva del suddetto programma presentata dalla Regione Veneto e approvata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

## **Finalità e accesso agli interventi**

### **1.1 Finalità generali**

Con la presente iniziativa la Regione Veneto intende promuovere la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale dei lavoratori parasubordinati, residenti nella Regione Veneto, che a causa della crisi economica e produttiva sono rimasti privi di occupazione nel 2009. La Regione Veneto offre a tali lavoratori strumenti di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro.

### **1.2 Contenuti dell'intervento**

Con le risorse suddette, derivanti dal fondo regionale e dall'assegnazione del DM 3 dicembre 2008, saranno attivati 1.000 interventi di sostegno al reddito e di servizi di politica attiva del lavoro ognuno dei quali di durata pari a 4 mesi.

Il sostegno al reddito sarà erogato dall'INPS, nelle modalità stabilite dalla convenzione sottoscritta tra Regione Veneto e l'INPS regionale. I servizi di politica attiva sono necessariamente eseguiti da un ente accreditato ai servizi per il lavoro, scelto dal lavoratore, con il quale lo stesso lavoratore avrà stipulato un patto di servizio.

### **1.3 Requisiti dei destinatari dell'intervento**

Possono presentare domanda per l'ammissione all'intervento in parola le persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano residenza nella Regione Veneto e siano persone prive di occupazione, disoccupate ai sensi del D.lgs 181/2000, già impiegate con contratti di collaborazione cessati nel 2009, sia per interruzione del rapporto di lavoro o per mancato rinnovo dello stesso.

I lavoratori dovranno avere avuto un rapporto di lavoro per almeno 6 mesi negli ultimi 2 anni con contratto di collaborazione monocommittenza sia in ambito privato che pubblico oppure più rapporti di lavoro anche con datori di lavoro diversi che cumulativamente raggiungano complessivamente i 6 mesi nel biennio. I collaboratori dovranno essere stati iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS con l'applicazione nel 2009 all'imponibile contributivo dell'aliquota del 25,72 %. Si ammette che per raggiungere il requisito dei 6 mesi il candidato possa sommare al rapporto di collaborazione un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore di 3 mesi. Per chiarire l'aspetto della monocommittenza si precisa che nel caso in cui in capo ai lavoratori sussistano nel periodo di collaborazione altri rapporti di lavoro, il reddito da lavoro derivante da questi altri non deve essere tale da superare il limite fissato per la conservazione dello stato di disoccupazione (8.000 euro annui per il lavoratori dipendenti o fiscalmente assimilati e 4.800 euro per i lavoratori autonomi).

#### **1.4 Modalità e termini di presentazione della domanda**

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al punto precedente per richiedere l'intervento di sostegno al reddito/politica attiva del lavoro dovranno compilare la domanda, disponibile sul sito internet della Regione Veneto, firmarla, bollarla (euro 14,62) e inviarla, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o recapitarla in busta chiusa, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "domanda per l'intervento a favore dei lavoratori parasubordinati" al seguente indirizzo:

**Giunta Regionale del Veneto  
Direzione Lavoro  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23  
30121 Venezia**

L'invio o il recapito della domanda devono essere effettuati entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso per l'adesione all'intervento. Farà fede il timbro postale dell'invio. Tale termine è perentorio.

La domanda deve essere accompagnata da fotocopia semplice e leggibile di documento di identità in corso di validità.

Il candidato sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.

Le suddette dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, saranno sottoposte a controlli, secondo la normativa vigente.

#### **1.5 Istruttoria e valutazione delle richieste di adesione all'intervento**

L'istruttoria tecnica sarà eseguita dalla Direzione lavoro della Regione Veneto.

Le domande saranno ritenute ammissibili se:

- Presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati nella presente direttiva;
- Compilate in tutte le sue parti sull'apposito formulario ed inviate o recapitate all'ufficio preposto secondo quanto indicato al precedente punto;
- Inviata o recapitata nei termini previsti al precedente punto;

L'esame delle domande sarà operata sulla base della seguente griglia di valutazione:

##### **A) Carichi familiari**

<b>A1) Numero delle persone fiscalmente a carico del beneficiario</b>	<b>punteggio</b>
3 e oltre	10
2	8
1	5
0	0

<b>A2) Punteggio aggiuntivo</b>	<b>punteggio</b>
Presenza disabili fiscalmente a carico del beneficiario	+ 2
Beneficiario disabile (iscritto nell'elenco della legge 68/99) con persone a carico	+3

<b>A3) Condizioni abitative del nucleo familiare</b>	<b>punteggio</b>
In affitto senza casa di proprietà	2

Accollo mutuo passivo per abitazione principale	2
Casa di proprietà o in uso gratuito	0

## B) Reddito da lavoro

B1) Valore media mensile del compenso lordo definito nel contratto	punteggio
Minore di 600 euro	7
Da 600 euro a 1.000 euro	6
Da 1.000 euro a 1.700 euro	5
Oltre 1.700 euro	0

## C) Scadenza del rapporto di collaborazione e permanenza nello stato di disoccupazione<sup>1</sup>

C1) Durata del periodo di disoccupazione alla data della domanda	punteggio
Maggiore di 6 mesi	2
Da 2 a 6 mesi	1
Fino a 2 mesi	0

## D) Età del richiedente

D1) Fasce d'età	punteggio
Oltre 40 anni	2
Da 21 a 40 anni	1
Meno di 21 anni	0

Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di punteggio, l'ordine di ammissione all'intervento avverrà in base all'anno di nascita, con priorità per i più anziani e successivamente in base alla data di cessazione del rapporto di collaborazione con priorità per i soggetti da più tempo disoccupati.

### 1.6 Tempi ed esiti dell'istruttoria

L'amministrazione regionale procederà sulla base dell'istruttoria tecnica delle domande ammissibili a redigere la graduatoria.

Sono ritenuti utilmente collocati in graduatoria le prime 1.000 domande con punteggio più alto.

La graduatoria è approvata con atto del Dirigente della Direzione lavoro e ai primi 1.000 in graduatoria viene data immediata comunicazione anche via mail.

La graduatoria delle domande ammesse, con l'elenco delle persone risultante beneficiarie dell'intervento, nonché gli elenchi delle richieste non ammesse, saranno pubblicate di norma entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande sul BUR, a meno che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

La graduatoria, quale esito dell'istruttoria, sarà pubblicata sul sito della Regione Veneto e presente nel sito riservato agli enti accreditati ai servizi al lavoro [www.servizilavoro.venetolavoro.it](http://www.servizilavoro.venetolavoro.it).

<sup>1</sup> Lo stato di disoccupazione si acquisisce presentandosi al Centro per l'Impiego nel territorio del domicilio e firmando la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro. Da tale sottoscrizione decorre lo stato di disoccupazione.

Le schede riportanti i punteggi conseguiti, nonché le motivazioni della non ammissione delle candidature, saranno consultabili presso l'ufficio preposto della Direzione Lavoro della Regione Veneto.

Nel caso si dovessero verificare economie per revoche, rinunce, decadenze interruzioni dell'intervento, con atto del Dirigente della Direzione Lavoro si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria fino all'utilizzo di tutte le risorse disponibili.

---

## CAPITOLO 2

---

### **Gli interventi di politica attiva**

#### **2.1 Accesso ai servizi di politica attiva del lavoro e conferma dell'intervento da parte del beneficiario**

Il lavoratore beneficiario dell'intervento deve, entro 30 giorni dalla comunicazione della propria posizione utile in graduatoria, pena la decadenza dall'intervento, scegliere un soggetto accreditato di fiducia ai servizi per il lavoro e sottoscrivere con lo stesso un Patto di servizio (PdS).

È responsabilità del beneficiario scegliere l'ente accreditato che maggiormente risponde alle esigenze di riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo.

I beneficiari, al fine di ricevere informazioni sulle modalità di realizzazione del presente intervento, sui diritti e doveri di cui sono portatori nonché per conoscere gli enti accreditati ai servizi per il lavoro presenti nel territorio, devono recarsi al Centro per l'Impiego del proprio domicilio.

L'elenco dei soggetti accreditati al lavoro presso la Regione Veneto è disponibile sul sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Lavoro".

Con la sottoscrizione del **Patto di Servizio** il soggetto conferma il diritto di essere beneficiario dell'intervento di sostegno al reddito e della dote di politica attiva del lavoro.

Il Patto di Servizio (PdS) è un accordo tra beneficiario ed ente accreditato attraverso il quale il lavoratore in cerca di occupazione e l'ente accreditato sanciscono i rispettivi impegni e ruoli per lo svolgimento di un percorso personalizzato di orientamento, riqualificazione ed accompagnamento al lavoro. Nel Patto deve essere previsto che le parti si impegnano a definire e individuare le specifiche azioni da realizzare per promuovere l'occupabilità e l'inserimento lavorativo del disoccupato in un documento che assume il nome di **Piano d'Azione Individuale (PAI)**.

Il PAI è lo strumento attraverso il quale il soggetto, con il concorso di un operatore del sistema dei servizi per il lavoro accreditati, dettaglia un programma di attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale individuato e condiviso fra il soggetto accreditato e il lavoratore in cerca di occupazione. Tale obiettivo consiste nel reinserimento nel mercato del lavoro. La dotazione finanziaria per i servizi di politica attiva deve essere utilizzata esclusivamente per l'acquisizione di tutti quei servizi che sono funzionali al raggiungimento di una nuova occupazione per il lavoratore parasubordinato e non sono trasferibili ad altri soggetti.

Il Patto di servizio e il Piano di azione individuale devono essere inseriti dall'ente accreditato nella sezione dedicata del portale internet [www.servizilavoro.venetolavoro.it](http://www.servizilavoro.venetolavoro.it).

**Il beneficiario, pena la revoca dall'intervento, non può sottoscrivere più di un patto di servizio con enti accreditati diversi.**

La sottoscrizione del PdS è condizione essenziale per il beneficiario per ricevere dall'INPS il sostegno al reddito. La Regione, infatti, constatata la sottoscrizione del patto di servizio da parte del lavoratore beneficiario dell'intervento, comunica all'INPS il nominativo del beneficiario con i dati necessari per l'erogazione della misura di sostegno al reddito. L'istituto pone in pagamento la prima mensilità 30 giorni dalla sottoscrive del PdS.

Il rispetto, la partecipazione alle azioni declinate nel Piano di azione individuale è condizione essenziale per l'intervento di politica attiva e per non decadere anche dalla misura di sostegno al reddito.

## **2.2 Durata e ammontare dell'intervento**

Il sostegno al reddito erogato dall'INPS ammonta complessivamente a 2.400,00 euro da suddividere in 4 mensilità di 600,00 euro lordi ciascuna, senza prestazioni accessorie.

I servizi di politica attiva sono erogati dall'ente accreditato con il quale il lavoratore ha stipulato il PdS per un pari periodo di tempo (4 mesi).

La dote lavoro, ovvero, l'ammontare delle risorse di cui il destinatario è portatore per l'accesso ai servizi ammonta complessivamente a euro 1.240,00, che corrispondono al parametro utilizzato dalla Regione Veneto per la riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori in CIG in deroga /4 doti mese di 310,00 euro ciascuna.

Tale importo sarà riconosciuto al soggetto accreditato con il quale il lavoratore e ha sottoscritto il PdS per la realizzazione delle azioni previste nel Piano di azione individuale (PAI).

## **2.3 Standard di costo**

Rispetto a ciascun servizio di cui si compone il PAI, sono individuati due standard di costo orario, uno per le attività individualizzate, uno per le attività di gruppo. Tale standard rappresenta l'importo onnicomprensivo riconoscibile su base oraria a fronte dei singoli servizi erogati.

Attività	€/ora
Attività individualizzate	38,00
Attività di gruppo	15,00

L'importo standard per modulo per interventi di politica attiva è di euro 310,00 onnicomprensivo. Per importo standard modulo si intende l'insieme dei costi sostenibili per l'acquisto e la fruizione dei servizi di politica attiva.

E' ammessa la realizzazione di attività formativa individualizzata. In questo caso il modulo/mese sarà strutturato con al massimo 8 ore di formazione al costo di Euro 38/ora per un massimo di spesa di € 304,00 per modulo/mese.

Il minimo di politiche attive erogabili a ciascun lavoratore ammonta pertanto a 32 ore di attività individualizzata.

L'ente accreditato può concentrare le attività di gruppo di beneficiari che hanno sottoscritto il PdS nelle varie unità operative dell'ente solo in sedi che sono raggiungibili dal singolo beneficiario con i mezzi pubblici in 60 minuti, a meno che il beneficiario si renda ugualmente disponibile ad un percorso formativo svolto in una sede che dista oltre il suddetto limite.

Ogni intervento di politica attiva del lavoro si sostanzia in un PAI che deve prevedere e comprendere un insieme integrato di servizi che possono variare tra la consulenza individuale, la formazione individuale o di gruppo e attività di scouting. L'erogazione della misura di politica passiva è erogata solo se il lavoratore partecipa ai programmi definiti nel PAI.

## 2.4 La generazione dell'offerta dei servizi per gli interventi rivolti ai beneficiari di CIG in deroga

Le servizi attivabili sono le medesime previste dalla DGR n. 1757 del 16 giugno 2009 e mirano alla riqualificazione o al ricollocamento attraverso l'erogazione di un insieme integrato di **misure di politica attiva** che andranno a costituire il percorso formalizzato nel Piano di Azione Individuale (PAI).

I percorsi possono prevedere l'erogazione di **servizi di politica attiva** tra quelli contenuti nella tabella seguente.

Cod.	Servizi	Contenuto (Affiancamento/supporto al destinatario per)
<b>A1 - Elaborazione PAI</b>		
A1.1	Colloquio accoglienza I livello e Patto di Servizio -	Sostenere la chiarificazione della domanda orientativa individuale
A1.2	Colloquio II livello per analisi esperienze e attese	Fornire informazioni circa le opportunità di percorsi al reimpiego; sottoscrizione Patto di Servizio
A1.3	Colloquio di definizione del PAI	Rilevare il profilo professionale e formativo del lavoratore, i possibili fattori di criticità per l'inserimento lavorativo, gli ambiti di disponibilità e le preferenze relativamente sia ai percorsi formativi sia all'attività lavorativa; – formalizzazione e sottoscrizione del PAI
<b>A2 Counselling</b>		
A2.1	Colloquio di counselling individuale	Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per potenziare la capacità di scelta e di progettualità personale; definire la progettualità individuale; recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità; preparazione per il colloquio in azienda
A2.2	Colloquio di counselling di gruppo	Acquisire un metodo di ricerca attiva del lavoro attraverso la presentazione degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro; acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di auto-promozione
A.2.3	Bilancio di competenze	Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze e della loro trasferibilità in vista della definizione di un progetto professionale individuale
<b>A3 Tutorship inserimento lavorativo</b>		
A3.1	Scouting aziendale e ricerca attiva individuale	Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e assistenza nel contatto con l'azienda; raccolta e diffusione curriculum vitae; ricerca e segnalazione delle <i>vacancies</i> ; preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto/visita in azienda
<b>B Percorsi di formazione (continua e permanente)</b>		
B1.1	Percorsi brevi collettivi	Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze tecnico professionali
B1.2	Percorsi brevi individuali	Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze tecnico professionali

## **2.5. I percorsi di formazione**

I percorsi formativi potranno svilupparsi secondo le seguenti aree tematiche:

1. Alfabetizzazione linguistica (italiano per stranieri, inglese, tedesco, francese...)
2. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
3. Qualità
4. Comunicazione e relazione
5. Alfabetizzazione informatica
6. Organizzazione e Amministrazione
7. Contabilità

Si fa presente che, qualora il beneficiario abbia evidenziato successivamente alla stipula del PdS esigenze formative che l'ente accreditato non è in grado di assicurare in proprio in quanto non dispone delle competenze necessarie per l'erogazione del corso di formazione richiesto, l'ente può avvalersi della collaborazione di altri soggetti accreditati.

Tali percorsi devono essere inseriti in un catalogo consultabile da parte degli utenti e che dovrà essere inviato alla Direzione regionale Lavoro al seguente indirizzo mail: [servizilavoro@regione.veneto.it](mailto:servizilavoro@regione.veneto.it).

Il percorso formativo deve essere realizzato nella sede accreditata del soggetto erogatore della formazione o in una sede convenzionata in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza (qualora si tratti di sede non accreditata). Non è ammessa la formazione aziendale.

Il contenuto delle proposte formative inerenti le aree tematiche è di tipo trasversale e le attività dovranno avere una durata minima di 8 ore.

Le attività formative, quindi, possono coinvolgere da un minimo di 1 (formazione individuale) ad un massimo di 20 partecipanti per singolo corso. Nel caso di un numero di partecipanti superiore a 20 non saranno riconosciuti i costi relativi ai beneficiari eccedenti.

---

## CAPITOLO 3

---

### Disposizioni finali e sistema incentivante

#### **3.1 Sistema incentivante**

All'ente accreditato che avrà condotto il lavoratore all'occupazione prima che siano passati 4 mesi dalla sottoscrizione del PdS, viene riconosciuto l'intero ammontare delle risorse destinato ai servizi per il lavoro a prescindere dall'attività realmente effettuata. Il lavoratore dovrà essere stato assunto con contratto di lavoro di almeno 12 mesi, anche cumulati purché continuativi e presso il medesimo datore di lavoro, *full-time* o *part-time* con reddito netto di almeno 886,00 euro mensili.

Al datore di lavoro che assume il lavoratore inserito nell'intervento, con contratto di lavoro di almeno 12 mesi, anche cumulabili e continuativi, *full-time* o *part-time* con reddito netto di almeno 886,00 Euro mensili, sono riconosciute le mensilità non usufruite dal lavoratore beneficiario. Affinché al datore di lavoro sia erogato tale incentivo, l'ente accreditato che ha preso in carico il lavoratore inserito nel progetto, dovrà dare comunicazione dell'evento direttamente alla Direzione Lavoro della Regione Veneto, utilizzando l'apposito modulo:

**Giunta Regionale del Veneto**  
**Direzione Lavoro**  
**Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23**  
**30121 Venezia**

Tale richiesta deve essere trasmessa dall'ente accreditato entro 15 giorni dall'assunzione del lavoratore.

#### **3.2 Sospensioni, Rinunce, abbandoni**

La sospensione dell'intervento può essere disposta unicamente se il lavoratore viene assunto con contratto di lavoro temporaneo, inferiore a 8 mesi. L'erogazione del sostegno al reddito è sospesa e la parte residua sarà erogata al lavoratore allo scadere del contratto stesso, mentre i servizi di politica attiva potranno essere erogati anche in costanza del rapporto di lavoro. In caso di più rapporti a tempo determinato, si provvederà ogni volta a sospendere, l'assegnazione dell'intervento di sostegno al reddito e dei servizi di politica attiva, se non hanno continuato nel periodo di lavoro. Le sospensioni comunque non potranno cumulativamente superare gli 8 mesi.

Nel caso in cui il lavoratore non adempia a quanto definito nel PAI o non accetti un'offerta di lavoro che prevede un contratto di lavoro, coerente con il PAI sottoscritto, (anche a tempo determinato, se nel PAI era prevista la possibilità di avvisi al lavoro per periodi inferiori ai 12 mesi), l'ente accreditato interrompe l'erogazione dei servizi per il lavoro e dà immediata comunicazione alla Regione Veneto del rifiuto dell'offerta di lavoro da parte del beneficiario dell'intervento. La Regione comunica all'INPS di sospendere l'erogazione dell'intervento di sostegno al reddito e, successivamente, istruita la pratica, eventualmente a far decadere il lavoratore dai benefici. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dai benefici del lavoratore prima del termine dell'intervento, all'ente accreditato, che ha preso in carico il lavoratore, è riconosciuta la dote mensile arrotondata per eccesso rispetto le attività realizzate. Qualora invece la Regione costata che non sussistevano

giustificati elementi per dichiarare la decadenza del lavoratore dall'intervento, la Regione comunica all'INPS di riprendere per la parte residua l'erogazione del sostegno al reddito. All'ente accreditato che ha effettuato le comunicazioni è riconosciuto un costo del servizio arrotondando per difetto rispetto la dote mensile sulle attività svolte, mentre al lavoratore è prescritto di sottoscrivere con un altro ente accreditato un nuovo patto di servizio che prevede un utilizzo di doti mensili pari a quelle non utilizzate con il primo soggetto accreditato con cui ha sottoscritto il PdS.

### **3.3 Verifiche**

Nel corso della realizzazione degli interventi, la Regione del Veneto potrà verificare i requisiti di partecipazione della persona e l'effettiva e conforme fruizione del servizio anche presso la sede dell'operatore accreditato.

Nel caso in cui le verifiche accertino che il servizio non è stato fruito o facciano emergere un altro tipo di irregolarità, la Regione del Veneto procederà al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e potrà avviare eventuali ulteriori interventi come previsto dalla legge.

### **3.4 Obblighi e doveri dei soggetti accreditati**

Il soggetto accreditato che prende in carico la persona ha l'obbligo di verificare il rispetto dei **requisiti** posseduti dal destinatario della dote e di conservare presso la propria sede i documenti relativi a tali requisiti, nonché quelli relativi all'intervento.

Il soggetto accreditato ha l'obbligo di indicare il **costo standard orario** dei servizi non superiore a quello indicato nell'avviso di riferimento e di assicurarsi che la stessa condizione sia rispettata dagli altri operatori (partner) eventualmente coinvolti. Il soggetto accreditato che prende in carico il destinatario è tenuto a **rispettare** quanto concordato nel **PAI** e a concordare con il destinatario le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie. Il soggetto accreditato si obbliga a fornire **adeguata assistenza** al destinatario durante tutta la durata del PAI.

Il soggetto accreditato che prende in carico la persona è garante di tutta la filiera dei servizi previsti dal PAI che vengono erogati e si impegna a svolgere un ruolo di **supporto e raccordo** fra il Destinatario, la Regione Veneto e gli altri operatori coinvolti. E' obbligo del soggetto accreditato che ha sottoscritto il PAI **informare gli altri soggetti e aziende coinvolte** della possibilità di ricevere visite da parte degli organi regionali competenti, finalizzate a verificare la corrispondenza dell'attività dichiarata con quanto realizzato. L'operatore ha l'obbligo di predisporre un fascicolo individuale e/o di avviso come riportato nel precedente § 3.5.

Il soggetto accreditato che prende in carico la persona dovrà comunicare qualsiasi variazione che abbia effetto sulla durata complessiva dell'intervento o che modifichi la dotazione finanziaria del PAI, attraverso il sistema informativo, a Regione del Veneto, pena la non riconoscibilità del contributo.

Il soggetto accreditato dovrà comunicare tempestivamente a Regione Veneto tramite il sistema informativo, la rinuncia del destinatario qualora lo stesso, dopo aver sottoscritto e condiviso con il soggetto accreditato il PAI, receda dalla partecipazione all'iniziativa. Da questo momento la dote si considera revocata.

Il soggetto accreditato deve garantire **l'aggiornamento delle informazioni** relative allo sviluppo del PAI presenti nel sistema informativo in modo tempestivo e comunque entro e non oltre la data di presentazione della domanda di liquidazione del modulo/PAI. Il mancato o tardivo aggiornamento oltre i termini indicati, non permetterà la liquidazione dei costi relativi ai moduli conclusi nel mese di riferimento.

### **3.4.1 Conservazione della comunicazione e inserimento dati nel sistema informativo Portale Servizi Lavoro**

Il soggetto accreditato che prende in carico la persona con la sottoscrizione del PAI ha l'obbligo di conservare la documentazione in un apposito fascicolo individuale per ogni PAI. Il soggetto accreditato ha l'obbligo di documentare l'attività sul sistema sul portale [www.servizilavoro.venetolavoro.it](http://www.servizilavoro.venetolavoro.it) ed è responsabile della completezza e correttezza della documentazione, nonché della veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza con i documenti inviati a Regione Veneto e/o conservati presso la propria sede. Il soggetto accreditato è responsabile della conservazione di tutta la documentazione richiesta nel presente manuale. In caso di difformità tra i dati inseriti sul Sistema Informativo, conservati presso la sede del soggetto accreditato, e i documenti presentati alla Regione Veneto ai fini della liquidazione delle attività, farà fede la documentazione in originale presentata alla stessa regione.

### **3.4.2 Verifiche in loco**

Nel corso della realizzazione dei PAI gli operatori e i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei PAI potranno essere soggetti a verifica in loco, al fine dell'accertamento dell'effettiva e conforme erogazione del servizio.

Infatti, è facoltà degli organi di controllo regionali effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni. Pertanto, durante tutto il corso di realizzazione dei PAI gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all'attuazione dei PAI sono tenuti ad assicurare lo svolgimento delle verifiche che la Regione Veneto riterrà opportuno svolgere circa la fruizione e il costo dei servizi.

### **3.4.3 Omissioni e sanzioni**

In caso di **omessa esibizione della documentazione** richiesta dal presente manuale come **prova dell'effettuazione dei servizi**, la Regione Veneto concede un termine per presentare la documentazione. Trascorso tale termine e presa visione delle integrazioni fornite, se i rilievi non sono superati, i relativi importi non saranno riconosciuti e si procederà ad avviare eventuali recuperi di importi già liquidati nei confronti degli operatori. Si provvederà inoltre a segnalare eventuali dichiarazioni mendaci agli organi competenti e sarà facoltà di Regione Veneto procedere con la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

## **3.5 Riferimenti e recapiti**

La Direzione Regionale Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico:
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo [dir.lavoro@regione.veneto.it](mailto:dir.lavoro@regione.veneto.it)

### **3.6. responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il Dott. Pier Angelo Turri – Dirigente della Direzione Lavoro della Regione Veneto.

### **3.7. tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

### **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale Decreto il citato trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità la erogazione e la gestione delle attività e dei servizi al lavoro nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.

Con la domanda di accreditamento, il soggetto conferendo i dati richiesti, autorizza, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione delle attività e dei servizi in argomento. Il rifiuto a fornire i dati richiesti non consente l'avvio e/o il corretto funzionamento dei servizi.

I dati saranno comunicati agli organi ed uffici dell'Amministrazione Regionale investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione delle attività e dei servizi al lavoro

I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione solo in esecuzione di precise disposizioni normative.

Il titolare del trattamento è la Regione Veneto - Giunta Regionale.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente Regionale *pro tempore* della Direzione Regionale Lavoro con sede in Venezia F.ta S. Lucia, Cannaregio 23.

Come noto, competono al richiedente tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. il richiedente potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.